

## La Prefettura vieta ad un “buttafuori” di lavorare e il TAR Bologna gli dà ragione

07 Marzo 2019

Alfredo Matranga

La vicenda trae origine dal rigetto dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione nell'apposito elenco prefettizio del personale addetto al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, avanzata da un salentino per il tramite della Società bolognese per cui presta servizio in tutta Italia come “buttafuori”.

Per la Prefettura di Bologna il diniego trovava fondamento nel fatto che a seguito di un servizio di controllo del territorio l'interessato veniva trovato in compagnia di un personaggio pregiudicato.

Il salentino ha dovuto così proporre ricorso al TAR Bologna, competente per territorio, rilevando come non fosse possibile che per un singolo e casuale incontro con un pregiudicato l'amministrazione potesse negare il rinnovo di iscrizione asserendo il venir meno del requisito della buona condotta, previsto dalla legge come condizione essenziale ai fini della suddetta iscrizione.

Con ordinanza depositata il 28 febbraio 2019, la I Sezione del TAR Emiliano (Pres. Di Nunzio e Rel. Giovannini) ha accolto le ragioni del ricorrente.

In particolare, per il TAR bolognese “*il provvedimento impugnato non spiega le ragioni in base alle quali un unico episodio accertato di frequentazione del ricorrente con soggetto avente precedenti penali, sia stato ritenuto sufficiente, dall'Amministrazione procedente, per adottare il gravato diniego, comportante, per l'interessato, l'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa oggetto dell'autorizzazione medesima*”.

Il Giudice Amministrativo ha quindi accolto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente e, per l'effetto, ha sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, al fine del riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione procedente, alla luce delle susposte considerazioni fissando l'udienza pubblica di discussione del merito del ricorso.

**TAG:** provvedimento amministrativo, giustizia amministrativa, amministrativo

---

### Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità

*del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*

---

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***